



Comune di Taglio di Po

Regolamento per il funzionamento del comitato gemellaggi del Comune di Taglio di Po

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del
29.09.2014

Indice:

- Articolo 1** – Costituzione
- Articolo 2** – Principi e finalità
- Articolo 3** – Sede
- Articolo 4** – Composizione;
- Articolo 5** – Funzionamento
- Articolo 6** – Collaborazioni
- Articolo 7** – Previsione
- Articolo 8** – Relazione annuale previsionale
- Articolo 9** – Relazione annuale consuntiva
- Articolo 10** – Disposizione finale

ART. 1 COSTITUZIONE

Nel Comune di Taglio di Po, è costituito un organismo denominato “Comitato per i Gemellaggi - Taglio di Po”, che in seguito sarà chiamato brevemente, Comitato.

ART.2 PRINCIPI E FINALITA’

Al Comitato spetta il compito di:

- a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio;
- b) promuovere iniziative volte ad affermare, attraverso gli scambi e la cooperazione, il processo di integrazione europea, la cultura europea ed a sviluppare la cooperazione e la conoscenza tra i popoli;
- c) promuovere gli scambi tra le istituzioni scolastiche;
- d) rendere partecipi i cittadini alle iniziative ed alle attività di gemellaggio, attraverso la conoscenza e la comprensione delle realtà delle città gemellate;
- e) organizzare viaggi di delegazione di rappresentanti nell’ambito delle attività produttive locali, dello sport, della cultura e dell’educazione;
- f) operare per consolidare, migliorare e sviluppare i rapporti fra i cittadini delle città gemellate;
- g) promuovere la collaborazione e gli scambi tra i cittadini delle città gemellate anche attraverso la reciproca ospitalità, in particolare tra i giovani e gli studenti;
- h) instaurare e curare relazioni con città amiche non gemellate;
- i) favorire una larga e consapevole partecipazione dei cittadini alle varie iniziative con particolare riguardo alle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, sociale, culturale, sportivo ecc..;
- j) valutare e proporre la possibilità di costruire nuovi rapporti di gemellaggio con città italiane ed europee;
- k) il comitato, con atto formale, può conferire premi ed onorificenze ad associazioni nazionali straniere ed a singoli cittadini di qualsiasi nazionalità, particolarmente distintisi nel campo dei gemellaggi, anche su indicazione dell’Amministrazione Comunale.

ART.3 SEDE

Il Comitato ha sede presso la sala Giunta nel Municipio di Taglio di Po.

ART. 4 COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da otto membri. Di questi fa parte di diritto l’assessore con delega all’associazionismo.

I componenti sono scelti fra quelle persone che si sono distinte per aver promosso e partecipato ad iniziative a favore dei gemellaggi e dell'associazionismo locale. Possono essere confermate le persone che sono state nominate in precedenti Comitati.

Due componenti sono proposti dalla minoranza.

Il Comitato è nominato dal Sindaco.

Il Presidente del Comitato, nominato direttamente dal Sindaco all'atto di nomina del Comitato, ha funzioni di rappresentanza dell'organismo, ne convoca e presiede le sedute.

Il Vice presidente è scelto dal Comitato, fra i suoi membri. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Comitato individua anche, tra i suoi componenti, un segretario.

Il segretario redige i verbali, coordina e dà esecuzione ai programmi ed alle attività del Comitato, compila i bilanci e li trasmette all'assessore di competenza.

Le funzioni di componente del Comitato, sono gratuite.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

Il Presidente convoca il Comitato, ogni volta che ne ravvisa la necessità.

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato, ogni qualvolta lo richiedano almeno metà dei componenti, entro 10 (dieci) giorni effettivi dall'inoltro della richiesta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute non sono pubbliche.

Il Comune assicura al Comitato la sede, la fornitura del materiale di cancelleria, delle attrezzature e di quant'altro necessario per il normale espletamento dei suoi compiti.

Il Comitato rimane in carica 5 (cinque) anni e comunque, la sua durata coincide con quella del mandato del Sindaco.

ART.6 COLLABORAZIONI

Il Comitato è parte integrante dell'attività del Comune ed è strutturalmente collegato all'attività amministrativa.

Per realizzare gli scopi il Comune stanziava, secondo le necessità e le disponibilità di bilancio, un fondo per il suo funzionamento e per l'organizzazione delle iniziative programmate.

Il Presidente, in caso di urgenza, può disporre di una somma fino all'importo di €100,00 iva inclusa, senza convocare il Comitato, in accordo con l'assessore competente.

Il Comitato può ricevere finanziamenti da Enti, Associazioni, Aziende o privati cittadini italiani e comunitari attraverso contributi, ovvero sponsorizzazioni, con riferimento all'attività programmata o per singole iniziative.

Le somme ricevute a tale titolo sono introitate nel bilancio del Comune.

ART.7 PREVISIONE

Nell'esercizio delle sue attività il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato sociale volto a favorire l'unità politica ed economica dell'Europa al servizio della pace e fratellanza tra i popoli.

ART.8 RELAZIONE ANNUALE PREVISIONALE

Il Comitato, entro il 30 novembre di ogni anno, redige una relazione previsionale per l'esercizio successivo, concernente tutte le iniziative che si intendono proseguire e le risorse finanziarie occorrenti, nonché le previsioni di entrate. La relazione previsionale deve essere sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per l'approvazione.

ART.9 RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente presenta al Comitato, per la relativa approvazione, la relazione consuntiva della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente. Entro il 15 aprile dello stesso anno, la relazione deve essere presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione.

ART 10 DISPOSIZIONE FINALE

Ogni attività programmata dovrà essere condivisa con l'Amministrazione Comunale che manterrà ufficialmente i rapporti con il Comune gemellato.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti leggi.